



Comune di Roseto degli Abruzzi

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

INDICE

- ART. 1 PRINCIPI GENERALI
- ART. 2 DELIMITAZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE
- ART. 3 FINALITÀ
- ART. 4 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE
- ART. 5 ORGANI
- ART. 6 COMPOSIZIONE
- ART. 7 DURATA IN CARICA
- ART. 8 NORME PER L'ELEZIONE-ELEGGIBILITA'
- ART. 9 MODALITÀ DI ELEZIONE
- ART. 10 DIMISSIONI, DECADENZA E SOSTITUZIONI
- ART. 11 SCIoglimento DEL CONSIGLIO
- ART. 12 PRIMA SEDUTA
- ART. 13 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
- ART. 14 SEDUTE
- ART. 15 ASSEMBLEA DI QUARTIERE E DI FRAZIONE
- ART. 16 PRESIDENTE
- ART. 17 ASSEMBLEA PLENARIA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
- ART. 18 NORME TRANSITORIE

ALLEGATO A: Ripartizione del territorio comunale in Quartieri e Frazioni

1) PRINCIPI GENERALI

Il consiglio di quartiere e di frazione è un organismo atto a favorire il processo democratico e partecipativo sul territorio comunale.

Il comitato è un organismo apartitico e non ha fini di lucro.

2) SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

I consigli vengono determinati in numero di 12 (dodici), la loro delimitazione territoriale ricalca la classica divisione della città in frazioni e quartieri.

Nello specifico, sono definiti in ambito strettamente cittadino:

1. Consiglio di Frazione di Campo a mare
2. Consiglio di Frazione di Voltarrostò
3. Consiglio di Frazione di Santa Petronilla
4. Consiglio di Frazione di Casal Thaulero
5. Consiglio di Frazione di Santa Lucia
6. Consiglio di Frazione di San Giovanni
7. Consiglio di Frazione di Montepagano
8. Consiglio di Frazione di Cologna Paese
9. Consiglio di Frazione di Cologna Spiaggia e Piane Tordino
10. Consiglio di Quartiere di Roseto Nord e Borsacchio
11. Consiglio di Quartiere di Roseto Centro
12. Consiglio di Quartiere di Roseto Sud

Ripartizione del territorio comunale in Quartieri e Frazioni: si veda Allegato A al presente Regolamento.

3) FINALITÀ

I consigli di quartiere e di frazione sono finalizzati a facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e a garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali.

Hanno la funzione di rappresentare le istanze di tutti i cittadini indipendentemente dai loro riferimenti ideologici, politici o del loro Credo purché le istanze non comportino direttamente discriminazioni razziali, etniche, culturali o religiose.

I consigli sono finalizzati a proporre alle istituzioni, ai vari livelli, tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita nel quartiere nelle frazioni e quindi nella città; a sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale per una partecipazione propositiva e costruttiva alla vita istituzionale dell'ente comunale e della comunità rosetana nel suo insieme.

I consigli in concreto devono:

- Organizzare momenti di partecipazione, incontro e formazione con la popolazione del quartiere e delle frazioni per discutere problemi comuni o per raccogliere pareri su questioni particolari.
- Promuovere occasioni d'aggregazione, partecipazione e coinvolgimento a carattere culturale e informativo per i vecchi e i nuovi residenti.
- Sottoporre all'amministrazione comunale proposte a carattere culturale ed informativo sui temi del convivere civile, proporre variazioni o interventi al fine di migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi nel quartiere o nelle frazioni.
- Rispondere ai pareri richiesti dall'amministrazione comunale in maniera celere e chiara.
- Controllare l'effettivo svolgimento e la qualità degli interventi richiesti all'amministrazione comunale.
- Promuove la più ampia collaborazione con l'associazionismo di promozione sociale e il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare, promuove iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune, associazionismo e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato.

4) RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

I principi che devono animare i rapporti tra i consigli di quartiere e di frazione e l'amministrazione comunale sono quelli di reciproca collaborazione.

In tale contesto l'amministrazione, attraverso i suoi organi ed uffici, interagisce con i consigli di quartiere nella persona del loro Presidente.

E' il Presidente a comunicare in forma scritta all'amministrazione comunale i responsi e le problematiche sollevate durante le riunioni del comitato.

L'amministrazione comunale si impegna, ricevute le richieste da parte del comitato, a fornire risposte anche scritte, chiare e tempestive entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza ai consigli stessi su ogni specifica questione.

5) ORGANI

Gli organi del comitato di quartiere o frazione, sono:

- L'assemblea dei residenti
- Il consiglio di quartiere o frazione
- Il presidente
- Il vicepresidente
- Il segretario

6) COMPOSIZIONE

Ogni consiglio di quartiere si compone di un numero minimo di 5 (cinque) membri e di un numero massimo di 9 (nove).

7) DURATA IN CARICA

I consigli durano in carica per la durata del mandato elettorale dell'amministrazione. Essi possono esercitare le loro funzioni fino all'insediamento ufficiale dei nuovi consigli.

8) NORME PER L'ELEZIONE - ELEGGIBILITÀ

I membri del consiglio del comitato di quartiere e di frazione sono eletti tramite elezione diretta dai residenti nei rispettivi quartieri e frazioni, secondo le modalità previste dal successivo art. 9.

Sono elettori tutti i residenti maggiorenni nel territorio del quartiere e della frazione, come risultante dall'ufficio elettorale comunale.

Sono eleggibili alla carica di membro del comitato tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Roseto degli Abruzzi purché in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti a consigliere comunale.

Non sono eleggibili i cittadini che ricoprono cariche elettive pubbliche a qualsiasi livello, nonché chi rivesta cariche religiose, militari o giudiziarie o cariche amministrative con ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune.

I residenti non comunitari hanno diritto di elettorato attivo e passivo purché risiedano anagraficamente nel territorio comunale da almeno tre anni.

Il cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità può essere candidato ed eletto in un solo consiglio.

9) MODALITÀ DI ELEZIONE

L'elezione dei consigli di quartiere e di frazione avviene mediante pubbliche assemblee indette dal Presidente del Consiglio Comunale entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio mandato.

Il decreto con il quale vengono indette le elezioni dovrà essere emanato almeno 15 giorni prima della data fissata per le stesse e dovrà essere data adeguata pubblicità mediante affissione nei luoghi pubblici della frazione e sul sito Internet dell'Ente e dovrà specificare tutti gli elementi organizzativi della elezione, oltre alla data e al luogo di svolgimento dell'assemblea di elezione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

La convocazione delle assemblee elettive dovrà essere comunicata anche a tutti i Capigruppo Consiliari.

I cittadini che intendono proporsi alla carica di membro del consiglio del comitato di quartiere e di frazione potranno presentare la propria candidatura all'inizio dell'assemblea, prima che si passi alla votazione.

I candidati di uno stesso sesso non possono superare il 50% del totale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, o un suo delegato presiederà il seggio, composto dal Presidente e da due scrutatori.

Il voto avviene in modo segreto, su una scheda a tale scopo predisposta in cui ogni elettore potrà esprimere fino a 5 (cinque) preferenze.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, sino alla concorrenza del numero dei componenti il consiglio, stabilito dal presente regolamento.

In caso di parità di preferenze risulta eletto il più giovane di età.

L'elenco, redatto dalla commissione elettorale, degli eletti dei consigli di quartiere e di frazione verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni.

10) DIMISSIONI, DECADENZA E SOSTITUZIONI

Le dimissioni da membro del consiglio di quartiere e di frazione devono essere presentate al presidente del comitato che le comunica al Sindaco e sono immediatamente efficaci.

La decadenza dei Consiglieri dei Quartieri ha luogo quando:

- interviene una delle cause di ineleggibilità;
- nel caso di ingiustificata assenza a cinque sedute consecutive;

In caso di dimissioni o decadenza di un membro del consiglio di quartiere e di frazione, il presidente del comitato lo sostituisce con il primo dei non eletti dell'elenco elettorale votato dai residenti. Se non esiste un elenco di non eletti da cui attingere, o se la lista risulta esaurita, il membro sostitutivo viene scelto per cooptazione dal consiglio di quartiere e di frazione a maggioranza.

Nel caso in cui per dimissioni, decadenza od altro, il numero dei Consiglieri in carica si riduce a meno della metà dei consiglieri assegnati, il Consiglio di quartiere e frazioni è sciolto.

11) SCIoglimento DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Quartiere viene sciolto dal Consiglio Comunale, con il voto a maggioranza dei Consiglieri Comunali in caso di presa d'atto dell'intervenuta diffida scritta del Sindaco nel caso

in cui si sia riscontrato l'inadempimento in modo grave e continuato delle funzioni proprie o ad esso attribuite dal presente Regolamento.

Intervenuta l'ipotesi di scioglimento, il Presidente del Consiglio provvede ad indire nuove elezioni per il Quartiere interessato entro i successivi 90 (novanta) giorni.

12) PRIMA SEDUTA

La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo Delegato.

Nel corso della prima seduta i membri del consiglio eleggeranno il loro presidente, il vicepresidente ed il segretario con votazione segreta.

Per l'elezione del Presidente la seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Risulta eletto il candidato che ottiene, nella prima votazione, il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, nella seconda votazione, il maggior numero di voti dei Consiglieri presenti.

13) MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Il consiglio di quartiere e frazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente all'ordine del giorno gli argomenti da trattare da recapitarsi con procedure autonome o mediante l'ausilio del comune.

Nella convocazione deve essere specificato il luogo dove la seduta avrà luogo.

Il consiglio di quartiere e di frazione, si riunisce a seguito di:

- richiesta del presidente;
- richiesta scritta della maggioranza dei membri;
- richiesta del Sindaco, di un Assessore o del Consiglio comunale.

Il consiglio può convocare il sindaco o assessori e Capigruppo Consiliari nel caso in cui si verificasse una problematica urgente e/o straordinaria.

Il consiglio deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte l'anno.

14) SEDUTE

Le sedute del consiglio di quartiere e di frazione sono pubbliche.

Alla popolazione deve essere data notizia della seduta con affissione dell'avviso nei luoghi pubblici di riferimento del Comitato e mediante il sito dell'Ente.

Nell'avviso dovrà essere specificato il luogo della seduta, l'orario e l'ordine del giorno.

Per la validità della seduta del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il sindaco, i membri della giunta ed i consiglieri comunali possono sempre intervenire alle riunioni senza diritto di voto.

Il presidente deve concedere la parola ai cittadini che ne facciano esplicita richiesta.

Il verbale della seduta è redatto dal segretario.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto palese; il voto sulle proposte viene registrato nel verbale di seduta.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

15) ASSEMBLEA DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

L'assemblea di quartiere ha lo scopo di:

- ampliare e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del quartiere e frazione all'attività amministrativa del Comune;
- comunicare direttamente al consiglio la volontà e le proposte degli abitanti circa la situazione sulla vita dei quartieri o delle frazioni.

L'assemblea di quartiere e frazione è formata da tutti i residenti del quartiere e delle frazioni ed è presieduta dal presidente del comitato.

Compete all'assemblea discutere proposte ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione.

La convocazione dell'assemblea è disposta dal presidente del comitato di quartiere e di frazione almeno una volta l'anno.

16) PRESIDENTE

Il presidente rappresenta il comitato di quartiere e frazione ed ha i seguenti compiti:

- convoca e presiede le riunioni, predispose l'ordine del giorno, firma i verbali unitamente al segretario;
 - dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute del consiglio;
 - invia al sindaco copia delle convocazioni, dell'ordine del giorno e dei verbali delle sedute del consiglio;
 - convoca e presiede le assemblee promosse dal consiglio di quartiere e di frazione;
- In caso di forzata assenza, il presidente, può farsi sostituire dal vicepresidente.

17) ASSEMBLEA PLENARIA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

L'assemblea plenaria, composta da tutti i Consigli di Quartiere, ha il compito di discutere e approfondire le problematiche relative alla partecipazione. Viene convocata dalla Presidenza del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o dall'Assessore delegato alla Partecipazione e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero se richiesto da almeno 4 (quattro) Consigli di Quartiere. Al fine di trattare argomenti di interesse comune, due o più Consigli di Quartiere possono riunirsi in seduta comune su convocazione congiunta dei rispettivi presidenti. In questo caso la Presidenza dell'Assemblea spetta al Coordinatore più anziano d'età.

18) NORME TRANSITORIE

Per dar corso alla prima costituzione dei consigli di quartiere e di frazione, il decreto sindacale di indizione delle elezioni è adottato entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.